



Tribunale Ordinario di Bari

Sezione Lavoro

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Bari, dott.ssa ~~Accounta~~ ~~Il~~ quale giudice del lavoro all'udienza del ~~14~~ ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 429 cpc come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv.

in L. 6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da

~~GARIBOLDI~~ ~~IL~~, avv. M.P. VIGILANTE, avv. D. BELLUCCIO  
ricorrente

contro

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE  
DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) ~~IL~~, ~~IL~~, avv. ~~IL~~  
~~IL~~ resistente

MINISTERO DELL'AMBIENTE, contumace

Concisa esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto

Con ricorso depositato il dì ~~14~~, parte ricorrente in epigrafe, esprimeva: di essere dipendente dell'Arpa quale collaboratore tecnico professionale esperto, inquadrato nella categoria DS, provenendo per passaggio diretto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ove era stato assunto a partire dal 01.07.2002 con contratto di lavoro a tempo determinato; di essere stato stabilizzato presso l'Ente resistente in attuazione del combinato disposto dell'art. 1, co. 519, L.


Sul ~~14~~  
#  
Re ~~14~~  
#



27.12.2006, n. 296 e dell'art. 3, co. 113, L. 24.12.2007, n. 244 a fare data dal ~~01.01.2008~~ e di avere visto riconoscersi la progressione economica orizzontale solo a fare data dal 2010 e, dunque, computando esclusivamente i due precedenti anni nella sua anzianità di servizio; l'Arpa aveva computato solo 6 mesi di anzianità maturata durante l'esecuzione del contratto di lavoro a tempo determinato ed i successivi 18 mesi di anzianità maturata nell'esecuzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato; quanto al periodo precedente, durante il quale aveva prestato servizio in virtù di molteplici contratti tempo determinato, non gli era stata riconosciuta la pregressa anzianità, con esclusione della progressione orizzontale.

Ciò premesso, chiedeva:

- 1) ripristinare l'anzianità di servizio, ad ogni effetto economico e giuridico, a partire dalla stipulazione del primo contratto di lavoro a tempo determinato in essere tra le parti, ovvero riconoscergli il diritto all'acquisizione della posizione DS3 in conseguenza dell'accertamento del suo diritto alla progressione economica orizzontale ovvero quello ritenuto di giustizia;
- 2) conseguentemente condannare i resistenti, in solido ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze economiche derivanti dalla ricostruzione del suo patrimonio giuridico, nella misura da determinarsi a mezzo di Ctu contabile ovvero in separato giudizio;
- 3) in via subordinata, accertata e dichiarata la discriminazione posta in essere in danno del ricorrente, in accoglimento dei motivi formulati al punto 14) del presente atto, condannare i resistenti, in solido ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore del ricorrente del relativo risarcimento del danno da parametrarsi alla effettiva perdita economica subita ed alla perdita di chance, anche con valutazione equitativa;
- 4) in ogni caso condannare i resistenti a risarcire il danno da discriminazione subito dal ricorrente per essere stato



differentemente trattato per il solo fatto di avere stipulato un contratto di lavoro a termine.


Fissata udienza di discussione della causa, notificato ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza alle controparti, si costituiva in giudizio la sola Arpa ~~SA~~, restando contumace il resistente Ministero.

Nelle proprie difese l'Ente convenuto assumeva la legittimità del proprio comportamento, dando atto di avere comunque computato sei mesi di anzianità di servizio del ricorrente (ai fini dell'unica progressione economica allo stesso riconosciuta) ricadenti nella fase di esecuzione del contratto di lavoro a termine. In particolare, sosteneva che con la stabilizzazione il Legislatore avrebbe voluto instaurare un nuovo rapporto di lavoro e non procedere al riconoscimento del pregresso periodo lavorato in termini di professionalità acquisita. Al riguardo, nella circolare della Funzione Pubblica n. 5/2008 e successivi pareri, il Governo aveva "imposto" alle amministrazioni pubbliche che le stabilizzazioni fossero considerate a tutti gli effetti assunzioni ex novo, quindi al livello iniziale del profilo posseduto e con anzianità zero, annullando anche eventuali avanzamenti di carriera intervenuti nel frattempo con i contratti a tempo determinato.

All'udienza di discussione della causa è stata prodotta ordinanza del Consiglio di Stato che, su identica questione, aveva interpellato in via pregiudiziale la Corte di Giustizia dell'Unione europea per conoscere se la normativa europea ed, in particolare, la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, e allegato alla direttiva 1999/70/CE, fosse ostativo alla interpretazione della normativa italiana nel senso della legittimità della esclusione del computo del periodo di servizio reso dal dipendente in virtù di contratto a termine.

Nelle more interveniva la sentenza della CGUE nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11 del 18.10.2012.

Il ricorso come proposto è fondato.



Le norme di legge che hanno previsto la stabilizzazione dei rapporti di lavoro intrattenuti dai dipendenti assunti a tempo determinato delle amministrazioni e degli enti pubblici di ricerca (art. 1, commi 519 e ss., della legge n. 296/2006, norma applicabile anche nel caso di ) non parlano espressamente né di nuova assunzione (e cioè, di costituzione ex novo del rapporto di lavoro stabilizzato), né di conversione o prosecuzione dei precedenti rapporti di lavoro a termine.

Occorre fare ricorso a criteri diversi dall'interpretazione letterale, il primo dei quali non può che essere la compatibilità delle norme interne con il diritto dell'Unione europea, così come interpretato dalle decisioni della Corte di Lussemburgo. Con l'importante precisazione che l'interpretazione del diritto comunitario accolta dalla Corte di giustizia ha efficacia ultra partes, e le sentenze dalla stessa rese (sia pregiudiziali e sia emesse sede di verifica della validità di una disposizione) va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità (per tutte, da ultimo, cfr. Cass. 11.12.2012, n. 22577).

Recentemente, per come ricordato in precedenza, la Corte di Lussemburgo si è espressa in una fattispecie identica a quella in esame (si trattava di una controversia incardinata da più dipendenti dell'AGCOM ed aventi ad oggetto il rifiuto di quest'ultima di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità dei predetti dipendenti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato - nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro come dipendenti di ruolo - i periodi di servizio da essi precedentemente compiuti presso l'Autorità medesima nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato): tra le disposizioni nazionali prese in esame dalla Corte di giustizia vi sono proprio quelle che hanno consentito la stabilizzazione anche del rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente (la citata legge n. 296 del 2006). E' stato in particolare sostenuto (sentenza del 18 ottobre 2012, nella cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza), che la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della




direttiva 1999/170/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 c/o 4 della clausola di cui sopra.

Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere né tale possono essere le ragioni di finanza pubblica.

Non è sufficiente, dunque, affermare che il rapporto di lavoro sia formalmente nuovo ma deve farsi riferimento alla natura delle mansioni svolte in virtù del nuovo contratto di lavoro e, laddove queste risultino sostanzialmente identiche alle mansioni svolte in veste di dipendenti a tempo determinato (circostanza questa pacifica tra le parti in causa nell'odierno giudizio), non è possibile più affermare che il diverso trattamento sia oggettivamente giustificato.

L'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia (vincolante per il giudice nazionale) è pertanto nel senso favorevole alla tesi difensiva di parte ricorrente.

In accoglimento della principale domanda proposta dal ricorrente va dichiarato il suo diritto a vedersi riconosciuto, ai fini dell'anzianità di servizio, l'intero periodo di lavoro prestato come dipendente a tempo determinato prima della stabilizzazione del rapporto di lavoro (e cioè dal 1.7.2002 sino all'ottobre 2010, epoca da cui vi è stato il riconoscimento della anzianità e la progressione economica). Di conseguenza va disposta la condanna, con



pronuncia meramente dichiarativa, dell'ARPA e del Ministero dell'Ambiente alla ricostruzione della sua carriera, con corresponsione delle eventuali differenze retributive maturate e maturande (da calcolarsi al lordo oltre interessi legali dalla spettanza al saldo), in ragione anche della maggiore anzianità di servizio.

In ragione del riconoscimento della anzianità e delle eventuali differenze stipendiali nel frattempo maturate, la domanda di risarcimento di ulteriore danno va rigettata in mancanza di specifica allegazione di ulteriori profili di danno derivanti dal mancato riconoscimento della anzianità quali, ad es., l'impossibilità di partecipare a corsi/concorsi interni per avanzamenti di carriera.


Considerando che solo in base alla recente sentenza della Corte di Lussemburgo si è risolta l'annosa e dibattuta questione giuridica, sussistono motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara il diritto del ricorrente  , a vedersi riconosciuto, ai fini dell'anzianità lavorativa l'intero periodo di lavoro prestato quali dipendente a tempo determinato e cioè dal 1.7.2002 sino all'ottobre 2010 dell'ARPA, prima della stabilizzazione del suo rapporto di lavoro ed alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, nei termini esposti in motivazione, con corresponsione delle eventuali differenze retributive maturate e maturande oltre all'adeguamento della posizione contributiva e previdenziale.

Spese compensate.

Bari,



Il Giudice

